

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia  
presentata dal signor Eugenio Minoggio, Cevio

(del 14 novembre 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Trasmettiamo un'istanza, del 25 ottobre 1972, presentata dal signor Minoggio Eugenio fu Giuseppe, Cevio, mediante la quale è chiesta la grazia per la pena accessoria, costituita dalla privazione del diritto di cacciare per tre anni, inflitta con decisione del 17 marzo 1972 dal Dipartimento dell'economia pubblica per avere, il 18 settembre 1971, in correità con il fratello Remo, esercitato la caccia a selvaggina protetta (camoscia allattante accompagnata dal piccolo).

L'istante si limita a sostenere di non avere, in realtà, collaborato all'infrazione: il fratello avrebbe sparato a sua insaputa; egli, anzi, lo avrebbe severamente redarguito per ciò che aveva fatto.

La grazia è la remissione della pena da parte dell'Autorità politica, con la rinuncia dello Stato a far valere il proprio diritto di punire. Essa può avere per oggetto tanto una pena vera e propria quanto una pena accessoria e può essere pronunciata per i più svariati motivi (ad es. per mitigare il rigore di una pena, per tener calcolo di casi particolari della vita, quali malattie o altro, ecc.). L'Autorità gode infatti, a questo riguardo, del più esteso potere discrezionale (cfr. Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, pag. 245 ss.).

Ciò premesso, occorre subito rilevare che l'Autorità competente in materia di grazia, se può decidere che si rinunci all'*esecuzione* della pena, non può sostituirsi all'Autorità giudiziaria competente a rimettere in discussione la legittimità della pena in quanto tale, tanto più se, come nel caso concreto, l'istante non ha esaurito tutti i rimedi di diritto a sua disposizione. In altre parole, mediante la grazia è possibile condonare la pena, ma non è lecito rivederne l'intrinseca fondatezza. Se dunque Minoggio reputa di essere stato ingiustamente condannato, avrebbe dovuto impugnare la decisione dipartimentale davanti all'Autorità giudiziaria competente (Tribunale cantonale amministrativo e, poi, Tribunale federale).

Quanto alla pena in quanto tale, non si può, visti gli art. 4, 39 cpv. 2, 58 cpv. 1, 3 e 5 LF sulla caccia e 34 L. cant. sulla caccia, contestarne la moderazione e l'equità.

Per queste ragioni proponiamo che la domanda venga respinta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:

A. Crivelli